



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 28 Aprile 2025

ENTI NON COMMERCIALI

I luoghi dove vengono organizzati gli eventi e le manifestazioni sportive: i profili di responsabilità civile per gli organizzatori

di Arash Bahavar

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Isa delle farmacie per il periodo d'imposta 2024

di Alessandro Bonuzzi

DICHIARAZIONI

Novità modello Redditi SC 2025

di Andrea Bongi

IVA

Rappresentanti fiscali: definite le regole per l'attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione delle garanzie

di Marco Peirolo

IMPOSTE INDIRETTE

Cessione parziale dei terreni acquistati con agevolazione ppc

di Luigi Scappini

EDITORIALI

BonelliErede ed Euroconference insieme: torna il master su capitali e operazioni straordinarie per la crescita

di Milena Montanari





ENTI NON COMMERCIALI

I luoghi dove vengono organizzati gli eventi e le manifestazioni sportive: i profili di responsabilità civile per gli organizzatori

di Arash Bahavar

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

ASSOCIAZIONI E SPORT

IN OFFERTA PER TE € 97,50 + IVA 4% anziché € 150 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora



Con sentenza n. 6806/2025 la Cassazione ha ribaltato la doppia pronuncia conforme di condanna nei confronti di un legale rappresentante di un sodalizio sportivo a seguito di infortunio occorso a un minore in occasione di un torneo di calcio mentre si trovava nei pressi del campo da gioco atteso che, per un verso, l'impianto sportivo non può essere qualificato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (c.d. TU) come luogo di lavoro in senso stretto e, per un altro, il legale rappresentante non può propriamente definirsi datore di lavoro.

La recente pronuncia della Corte di Cassazione

Con sentenza n. 6806/2025 la Cassazione ha ribaltato la doppia pronuncia conforme di condanna nei confronti di un legale rappresentante di un sodalizio sportivo a seguito di infortunio occorso a un minore in occasione di un torneo di calcio mentre si trovava nei pressi del campo da gioco atteso che, per un verso, l'impianto sportivo non può essere qualificato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (c.d. TU) come luogo di lavoro in senso stretto e, per un altro, il legale rappresentante non può propriamente definirsi datore di lavoro.

Dovendosi dare atto che il capo d'imputazione è unico e che i fatti risalgono al 2017, la Cassazione rileva che secondo consolidata giurisprudenza: *“nella nozione di luogo di lavoro, rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità – sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro – della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa”*.

Nella nozione di “luogo di lavoro”, rientra, quindi, ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro e in cui il lavoratore deve o può recarsi per provvedere a incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività.

Nella specie, a prescindere dall'indifferenza delle finalità perseguitate, nel luogo in cui è accaduto l'incidente non veniva svolta alcuna attività implicante prestazioni di lavoro, in alcun modo individuata dalle conformi decisioni di merito.



La sentenza in esame escludeva, quindi, che il campo sportivo fosse luogo di lavoro: alla luce di essa si poteva pertanto concludere che nessun profilo di responsabilità potesse ricorrere nei confronti del sodalizio organizzatore di un evento e/o manifestazione sportiva; lo stesso non si può invece dire oggi, alla luce della Riforma.

L'impatto della Riforma dello sport in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'articolo 33, comma 1, D.Lgs. 36/2021 nella prima parte prevede che: “*Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva*”.

A questo punto è doveroso precisare che:

1. per lavoratore sportivo, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021, deve intendersi l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara, nonché ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale;
2. l'attività di lavoro sportivo, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, D.Lgs. 36/2021, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (ex articolo 409, c.p.c.);
3. le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro si applicano, alla luce della lettura in combinato disposto dei commi 4 e 7, articolo 3, D.Lgs. 81/2008, ai lavoratori subordinati, autonomi e ai collaboratori coordinati e continuativi. Nel caso di questi ultimi, viene precisato, che il D.Lgs. 81/2008 trova applicazione qualora la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente dovendosi quindi affermare che l'applicazione del Decreto è limitata ai collaboratori che svolgono l'attività lavorativa entro i luoghi di pertinenza del committente dovendosi quindi escludere:

“*quei collaboratori che, pur prestando l'attività esternamente, comunque vengono a contatto e (soprattutto) utilizzano strumenti di parte committente*”^[1].

Quanto detto non deve far cadere l'interprete in errore atteso che l'ultima parte dell'articolo 33, comma 1, D.Lgs. 36/2021, di fatto limita l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 prevedendo nei confronti dei collaboratori con compenso annuo inferiore a 5.000 euro che i sodalizi sportivi siano tenuti ad adempiere solamente agli obblighi di cui all'articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2008, previsto per i lavoratori autonomi ordinari e le imprese familiari.

Da ciò discende che i sodalizi che hanno solo volontari, lavoratori autonomi e/o collaboratori



con compenso inferiore ai 5.000 euro non ricadranno in tutte le misure previste dal D.Lgs. 81/2008.

Tale aspetto tuttavia “*non esclude l’eventuale responsabilità civile e penale del sodalizio per gli infortuni occorsi ai propri volontari/lavoratori autonomi, ma solo l’inapplicabilità, da parte degli organi di vigilanza, delle sanzioni legate agli obblighi prevenzionistici di cui al predetto Decreto*”^[2], con la diretta conseguenza che quanto previsto dalla sentenza n. 6806/2025 non può essere considerato “*applicabile*” per i fatti accaduti successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021.

Le figure rilevanti dell’organizzazione dell’evento sportivo

L’organizzatore di eventi/manifestazioni sportive è colui il quale: “*assumendosene tutte le responsabilità (civili, penali e amministrative) nell’ambito dell’ordinamento giuridico dello Stato, promuove “l’incontro” di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico spettacolo*”^[3].

Preliminarmente è doveroso precisare che:

1. il *dominus* dell’evento sportivo può assumere ogni forma consentita dall’ordinamento: ovverso, una persona fisica o una persona giuridica (ad esempio, sodalizi sportivi od organismi sportivi)^[4];
2. gli organizzatori in relazione al loro rapporto con la programmazione dell’ordinamento di settore facente capo Coni possono essere ripartiti in^[5]:
 - organizzatori di diritto, ovvero soggetti affiliati a un organismo sportivo e da questi regolarmente autorizzati a organizzare eventi e/o manifestazioni (si pensi alle gare di campionato organizzate da un sodalizio sportivo);
 - organizzatori di fatto, ovvero soggetti non affiliati a un organismo sportivo e quindi da questi non autorizzati (si pensi a un torneo di pallacanestro di bambine e bambini organizzato da un ETS iscritto solamente al Runts);
 - organizzatori *pro tempore*, ovvero soggetti non affiliati a un organismo sportivo ma da questi autorizzati all’organizzazione di un evento sportivo.
3. le caratteristiche che contraddistinguono l’organizzatore sono la finalità di promuovere la competizione e il potere di controllo e di direzione della stessa. È per tale ragione che:

“*l’organizzatore, in linea di principio, incarna anche la figura di colui che potrà essere chiamato a rispondere dei pregiudizi eventualmente arrecati ai partecipanti alla gara, oppure a terzi, quali spettatori od estranei*”^[6].



Gli obblighi dell'organizzatore (cenni)

L'organizzatore di un evento/manifestazione sportiva è tenuto a osservare, al fine di assolvere i propri obblighi di controllo, una pluralità di disposizioni, finalizzate alla realizzazione della sicurezza dell'evento sportivo, quali essenzialmente:

- a) prescrizioni di legge in senso stretto;
- b) norme regolamentari sportive;
- c) principi generali di comune prudenza.

Ne deriva che il rispetto delle prescrizioni regolamentari sportive non è sufficiente, ma è necessaria sia l'osservanza delle regole generali e particolari della materia sia l'osservanza delle comuni norme di prudenza e diligenza^[7].

Ciò detto per un verso l'estensione degli obblighi di controllo facenti capo all'organizzatore risulta parametrata all'attività organizzativa richiesta^[8] e, per un altro, l'essenzialità dell'attività di controllo dell'organizzatore risulta strumentale all'eliminazione dei fattori di rischio che incidano rispettivamente su:

1. l'idoneità e la sicurezza del luogo in cui si svolge la manifestazione e degli impianti che vengono utilizzati;
2. l'adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi di sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti, nonché curarsi della sicurezza di ogni altro partecipante, quali direttori di gara, arbitri, volontari e quant'altro^[9];
3. l'idoneità dell'atleta a partecipare alla competizione sia in ragione della sua esperienza sia in virtù delle sue condizioni psicofisiche.

Da ciò discende che l'organizzatore dovrà predisporre tutte le misure idonee a evitare il danno. Risulta coerente alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale^[10], l'accettazione di criteri di prevedibilità che operino *ex ante*, con una previsione a priori di potenziali rischi di eventi lesivi originati dall'espletamento dell'attività o della manifestazione sportiva in svolgimento. Ciò si sostanzia in attività programmatiche mediante la previsione “*di tutto il prevedibile, al di là delle prescrizioni statuali e regolamentari di settore e con una valutazione in concreto di ogni strumento volto a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva*” (c.d. rischio consentito)^[11].

Sebbene si disponga un giudizio di valutazione di prevedibilità *ex ante*, per cui la produzione dell'evento lesivo sarebbe di per sé indice di prevedibilità, su un piano pratico, spesso si è assistito a una valutazione dei rischi a posteriori, soprattutto in sede giurisprudenziale, valutando il singolo caso concreto^[12].



I profili di responsabilità

In continuità con quanto sopra, si può affermare che da un punto di vista civilistico l'organizzatore di un evento si assume ogni responsabilità per la propria attività, nei confronti di ogni soggetto interessato, rispondendo civilmente sia in via contrattuale sia in via *extra* contrattuale.

Per quanto concerne la responsabilità contrattuale, affinché venga a configurarsi deve sussistere un rapporto giuridico preesistente tra organizzatore e danneggiato (ad esempio, la partecipazione all'attività sportiva promossa dal sodalizio sportivo).

In applicazione del regime probatorio disposto dall'articolo 1218, cod. civ., norma applicabile per quanto qui interessa, il danneggiato deve provare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto; all'organizzatore, invece, incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a lui non imputabile^[13].

Passando alla responsabilità *extra* contrattuale: “*chiunque subisca un danno ingiusto, derivante dall'evento sportivo e causato da dolo o colpa di chi ha organizzato, deve esser risarcito. Il risarcimento è condizionato dalla prova del danno patito, del nesso di causalità tra lo stesso e l'evento che si assume dovuto a una condotta dolosa e colposa dell'organizzatore (così l'art. 2043 c.c.)*”^[14].

Richiamando quanto sopra riportato l'organizzatore risponde sia per le proprie scelte sia per l'operato dei suoi ausiliari (c.d. responsabilità vicaria ex articolo 2049, cod. civ.), siano questi dipendenti o collaboratori a titolo gratuito. In questo caso, la centralità della colpa, quale elemento caratterizzante della responsabilità *extra* contrattuale, è: “*derogata in favore di ipotesi che, per parte della dottrina, sono da qualificarsi come responsabilità oggettiva, per altra parte come responsabilità aggravata, in ogni caso connessa alla presunzione assoluta di culpa in eligendo vel in vigilando, e, comunque, giungono sino all'organizzatore per via mediata dalle scelte operate da soggetti a lui riferibili*”^[15].

Per dispensare l'organizzatore dalle responsabilità per eventi dannosi eventualmente riconducibili alle proprie condotte e/o alla posizione di garanzia, non basterà, quindi, il rispetto dei regolamenti sportivi e delle prescrizioni amministrative (la cui mancanza, peraltro, non è automaticamente indice della responsabilità)^[16] e civilistiche, ma sarà necessaria un'attività di specifica programmazione anche in ordine alla sicurezza dell'evento, mediante la previsione di tutto il prevedibile, al di là delle prescrizioni statuali e regolamentari di settore e con una valutazione in concreto di ogni strumento volto a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva.

Riprendendo le attività di controllo di cui sopra è dunque possibile, a parere dello scrivente, affermare quanto segue:



1. con riferimento l'idoneità e la sicurezza del luogo in cui si svolge l'attività sportiva l'organizzatore è tenuto a rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa prevista dagli organismi sportivi affiliati, predisponendo comunque tutte le misure necessarie affinché l'uso di tali attrezzi non possa divenire pericoloso. L'organizzatore sarà perciò ritenuto responsabile se, a causa dell'inadeguatezza di questi attrezzi o anche della loro non corretta custodia, si cagionerà un danno^[17];
2. con riferimento all'adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi di sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati, in prima istanza si richiede il possesso delle condizioni di agibilità, in modo da garantire il regolare svolgimento della competizione nonché la sicurezza di atleti e spettatori. In tal caso la responsabilità dell'organizzatore si interseca con quella, simile, del gestore dell'impianto, dovendosi precisare che in tal caso è da escludersi la responsabilità dell'utilizzatore di un impianto – organizzatore di una gara – atteso che:

"il potere di utilizzazione della cosa è derivato all'utilizzatore da chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa (e cioè dal custode) e questi, per specifico accordo o per la natura del rapporto o anche più semplicemente per la situazione fattuale che si è determinata, ha conservato effettivamente la custodia nei termini sopra detti, la disponibilità della cosa che ne ha l'utilizzatore non comporta ad esso il trasferimento della custodia"^[18]

3. con riferimento all'idoneità fisica dell'atleta l'obbligo di vigilanza viene ottemperato mediante la presunzione semplice di idoneità per la presenza di certificazione medico-sportiva in regola con le vigenti leggi. L'organizzatore, pertanto, deve includere l'atleta nella manifestazione soltanto rilevata la sussistenza della certificazione, ma non può addentrarsi in approfondimenti ulteriori circa l'effettivo stato di salute al momento della gara e non risponde degli eventuali errori o falsità presenti nel certificato stesso.

L'applicazione dell'articolo 2050, cod. civ. all'organizzazione di eventi sportivi

Oltre a quanto previsto in precedenza, il codice civile prevede varie figure di responsabilità, c.d. speciali, in base alle quali il danneggiante risponde del danno cagionato anche in assenza di colpa, ovvero a condizioni, addirittura, aggravate rispetto all'ipotesi normale di cui all'articolo 2043, cod. civ..

Oltre alla responsabilità vicaria sopra accenata, il codice civile prevede all'articolo 2050 la *species* relativa all'esercizio delle attività pericolose.

Al riguardo giova rammentare che le attività pericolose sono non solo quelle qualificate tali dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la natura dei mezzi usati e le circostanze concrete del loro uso, comportino una rilevante probabilità di concretizzazione del danno; una valutazione rimessa in sede di merito, alla stregua degli elementi acquisiti in giudizio *"in base alle concrete circostanze di fatto in cui si è venuta svolgendo, tenendo conto sia della specifica capacità di chi è chiamato a svolgerla sia della potenzialità di danno che essa comporta"*^[19].



La giurisprudenza in più occasioni ha applicato la norma dell'articolo 2050, cod. civ., alle attività sportive, in modo da fondare una responsabilità sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dei partecipanti all'evento, al fine di garantire agli stessi l'incolumità e la sicurezza in tutto l'arco temporale di svolgimento della manifestazione.

Considerando, però, che l'attività di organizzazione di attività sportive presenta caratteristiche neutre, si è potuto sostenere l'applicabilità dell'articolo 2050, cod. civ., nei confronti dell'organizzatore di manifestazioni e/o eventi sportivi nel caso in cui è stato possibile identificare, con una valutazione *ex ante*, una potenzialità dannosa dell'attività svolta.

In queste ipotesi, il concetto di fatto dannoso: “*produttivo dell'obbligo di riparare, risulta essere più ampio della nozione di fatto illecito, sancito nell'art. 2043 c.c., in quanto il dovere di riparazione viene collegato anche a fatti che non rivestono la qualifica di illiceità, e cioè non dipendono dal dolo o dalla colpa del soggetto*”^[20].

Si consideri che la giurisprudenza ha sempre manifestato una certa diffidenza nell'applicare l'articolo 2050, cod. civ., ai danni patiti dagli atleti durante lo svolgimento di eventi e/o manifestazioni sportive, ritenendo che gli iscritti, ponendo in essere la propria attività, accetterebbero il rischio a questa connesso^[21].

Questo atteggiamento derivava: “*dalla considerazione secondo la quale, in virtù dell'accettazione del rischio, da parte di coloro che partecipano all'attività agonistica, dei danni rientranti nell'alea normale del gioco, gli organizzatori, al fine di sottrarsi alla presa risarcitoria avanzata nei loro confronti, avrebbero il solo onere di dimostrare di aver adottato le normali cautele atte a contenere il suddetto rischio nei limiti della specifica attività sportiva in quanto, d'altro canto, non potrebbero assolutamente controllare il comportamento dei singoli partecipanti*”^[22].

Deve pertanto ritenersi che: “*l'incidenza dell'accettazione del rischio sull'individuazione della disciplina applicabile nei rapporti tra organizzatore e agonista, trovi il suo fondamento nel fatto che, tra i soggetti protetti dall'art. 2050c.c., non possono ricomprendersi coloro che con la loro condotta contribuiscono allo svolgimento dell'attività ovvero, come nel caso degli atleti, pongono in essere tale attività. Ne deriva che, se non emergono specifici profili di responsabilità nell'attività dell'organizzatore della competizione sportiva, deve escludersi a monte che l'inevitabile rischio accettato dagli atleti consenta di ritenere pericolosa la propria condotta. Nei confronti degli spettatori, invece, un orientamento maggioritario ha ritenuto di qualificare l'attività dell'organizzatore come pericolosa. ... Infatti, l'organizzatore dovrà assicurare allo spettatore da un lato, la prestazione pattuita (ovvero il diritto al godimento dello spettacolo sportivo) e dall'altro, dovrà tenerlo indenne da qualsiasi danno che possa verificarsi per non aver adottato le misure idonee ad evitarlo. Inoltre, nell'adempimento dei doveri posti a suo carico, l'organizzatore dovrà anche garantire la presenza delle Forze dell'Ordine, le quali devono collaborare con l'organizzatore nel caso in cui le intemperanze del pubblico possano turbare omettere in pericolo il corretto andamento della competizione e l'incolumità della generalità degli spettatori*”^[23].

[1] L. Fantini, M. Tiraboschi, “*Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo*



(*D.Lgs. n.106/2009*)”, Milano, 2009, pag. 402.

[2] G. Anastasio, [“Salute e sicurezza nel lavoro sportivo”](#), Associazioni e sport n. 2/2024.

[3] P. Dini, “*L’organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità*”, in Riv. Dir. Sport., 1971.

[4] La questione non è prettamente teorica atteso che la natura giuridica dell’organizzatore ha importanti conseguenze anche in ordine all’assunzione di responsabilità per l’attività espletata a seconda che l’ente sia dotato o meno di personalità giuridica.

[5] Tale suddivisione rileva solamente ai fini dell’omologazione dei risultati con la diretta conseguenza che se l’organizzatore ha posto in essere una condotta penalmente o civilisticamente rilevante risponderà del suo operato davanti al giudice ordinario.

[6] E. Caggiano, “*Responsabilità dell’organizzatore e responsabilità dei delegati alla sicurezza*”, in www.figc.it.

[7] Tribunale Busto Arsizio, 22 febbraio 1982.

[8] S. Indraccolo, “*L’organizzazione di eventi sportivi*”, in Manuale di diritto sportivo, a cura Di Nella, Napoli, 2010, pag. 177 e ss..

[9] In tema di responsabilità civile per lesioni cagionate nel contesto di un’attività agonistica, non possono considerarsi partecipanti solo gli atleti in gara ma anche tutti coloro che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, così Cassazione n. 20908/2005.

[10] Cassazione n. 20908/2005.

[11] Tribunale Patti 15 luglio 2010.

[12] Tribunale Roma n.1393/1992.

[13] Cassazione n. 3589/2016 e n. 3680/2011.

[14] S. Galligani e A. Piscini, “*Riflessioni per un quadro generale della responsabilità civile nell’organizzazione di un evento sportivo*”, in Rivista diritto ed economia dello sport, volume III, 2007, pag. 116.

[15] S. Galligani e A. Piscini, *op. ult. cit.*, pag. 117.

[16] Cassazione n. 207/1975.

[17] Tribunale Rovereto 10 dicembre 1971.



[\[18\]](#) Cassazione n. 1948/2003.

[\[19\]](#) Tribunale Novara n. 241/2011.

[\[20\]](#) M. Sanino, F. Verde, “*Il diritto sportivo*”, Milano, Roma, 2008, 495.

[\[21\]](#) F. Di Ciommo, “*Il punto sulla R.C. dell’organizzatore di eventi sportivi e sui (nuovi?) rapporti tra CONI e Federazioni alla luce del d.lgs. 242/1999*”, in Danno e Resp., n. 6, 2000, 614.

[\[22\]](#) A. Cerbara, “*Natura dell’attività di predisposizione del campo di gara*” in Rivista Diritto ed economia dello sport, volume I, 2009, pag.116. In giurisprudenza si veda Cassazione n. 1564/1997.

[\[23\]](#) A. Cerbara, op. ult. *cit.*, pag. 117.

Si segnala che l’articolo è tratto da “[Associazioni e sport](#)”.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Isa delle farmacie per il periodo d'imposta 2024

di Alessandro Bonuzzi

Master di specializzazione

Attività di vigilanza e controllo del Collegio sindacale degli Enti del SSN

[Scopri di più](#)

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 131055/E/2025, ha **approvato i 172 modelli** che dovranno essere utilizzati dai **contribuenti esercenti** in via prevalente una delle attività economiche nei **settori dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio**, per comunicare in sede di dichiarazione dei redditi i **dati rilevanti** ai fini dell'applicazione degli **Isa** per il **periodo di imposta 2024**.

Tra i modelli approvati con il provvedimento è ricompreso anche il **DM04U**, utilizzabile dalle **farmacie** (“*Commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica*” – codice attività 47.73.10), corredato dalle **relative istruzioni**.

Il modello è stato realizzato a seguito della prevista **evoluzione biennale** degli Isa, che ha costituito oggetto di approvazione da parte della Commissione esperti.

Federfarma, unitamente alla **Fofi**, ancora nel **mese di dicembre 2024**, aveva formulato proprie osservazioni e rilievi ai fini della predisposizione di un modello **Isa** per il **biennio 2024-2025** il più possibile **rappresentativo della realtà effettiva delle farmacie**.

In particolare, le note specifiche della federazione erano state:

- di **non considerare strutturali** alla normale attività svolta le **prestazioni** effettuate dalle farmacie relativamente al **Covid-19** in quanto determinate dalla diffusione pandemica del virus;
- di tener conto in tema di **costo del lavoro** degli incrementi retributivi dettati dal **rinnovo del Ccnl** per il **personale dipendente delle farmacie**, nonché di correlare tale variabile alla natura giuridica dell'impresa, siccome soprattutto con l'avvento delle società di capitali anche nel settore delle farmacie il ruolo di **direttore responsabile sanitario** è in diversi casi ricoperto da un farmacista abilitato con un rapporto di lavoro dipendente o libero professionale;
- di poter indicare la **circostanza in cui il titolare**, imprenditore individuale o socio di società di persone **riveste cariche** nell'organizzazione di categoria, perciò contribuendo con un **ridotto apporto lavorativo** nell'ambito della farmacia di riferimento. Più in



generale, secondo Federfarma, dovrebbe essere consentito di indicare la **percentuale di lavoro** anche del **titolare unico** (così come avviene per i soci) poiché per vari motivi egli potrebbe non lavorare sempre a tempo pieno a causa, ad esempio, di impegni istituzionali o per vecchiaia;

- di poter inserire l'importo degli **sconti** effettuati alla clientela, affinché **il dato possa essere considerato nel calcolo del punteggio fiscale**, anche alla luce del fatto che essi risultano dal documento commerciale;
- di poter inserire i dati delle **vendite e-commerce** tipicamente aventi un margine inferiore al normale.

Si tratta di **rilevi fondati e ragionevoli** che trovano reale riscontro nel settore.

Al riguardo, le considerazioni e **valutazioni** dell'Agenzia delle entrate sono state, in ordine, le seguenti:

- la riduzione della domanda di servizi connessi al Covid-19 è un fenomeno generalizzato che, in quanto tale, dovrebbe essere colto dai dati della **fatturazione elettronica** e delle **liquidazioni periodiche**. Invero, anche per il fatto che la maggior parte dei servizi erogati dalle farmacie sono certificati con documento commerciale, il dato dei servizi Covid-19 pare **difficilmente estrapolabile** dalle comunicazioni obbligatorie;
- la rilevazione degli effetti sugli indici **“Ricavi per addetto”** e **“Valore aggiunto per addetto”** indotti dall'eventuale rinnovo del Ccnl sarà possibile solo **dopo aver acquisito le necessarie informazioni dai modelli Isa** per il periodo d'imposta di riferimento. Pare di capire quindi che, sostanzialmente, per gli Isa dell'anno 2024 non si terrà conto dell'aumento del costo del lavoro;
- la variabile **“direttore responsabile sanitario”** in correlazione con la natura giuridica dell'impresa è stata inserita nel Quadro E – “Dati per la revisione”, tuttavia, per ammissione della stessa Agenzia delle entrate, solo al fine di valutarne la **significatività**;
- le politiche di sconto fanno parte delle **consuete pratiche commerciali** adottate dalle imprese; pertanto, gli Isa ne tengono conto su base **statistica** di settore. Ciò significa che non potranno essere considerati gli **sconti effettivi** praticati dalla singola farmacia;
- l'informazione sulle vendite **e-commerce** è stata inclusa già nella versione precedente dell'Isa ed è riproposta anche per il **prossimo biennio di applicazione 2024-2025**. Anche sotto questo aspetto, quindi, non si profila alcuna novità positiva.

In conclusione, pare di poter affermare che a fronte delle considerazioni e criticità serie e concrete messe in luce da Federfarma e dalla Fofi, l'Agenzia delle entrate abbia **adottato un approccio più che altro formalistico**, con la conseguenza che nessuna delle osservazioni formulate è destinata ad avere un impatto concreto sulla pagella fiscale 2024.



DICHIARAZIONI

Novità modello Redditi SC 2025

di Andrea Bongi

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

Un modello Redditi SC 2025 ricco di novità. Dal **nuovo quadro CP destinato alla gestione del concordato preventivo** per le società di capitali che hanno accettato la proposta del fisco per il periodo d'imposta 2024, alle novità in **materia di società di comodo**. Il tutto passando per la maggiorazione **costo del personale**, introdotta dall'[articolo 4, D.Lgs. 216/2023](#), per l'affrancamento straordinario delle riserve, prevista dall'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#), per finire con i nuovi obblighi di indicazione del codice identificativo nazionale posto a carico delle **strutture ricettive**.

Sono queste, fra le altre, le principali novità che verranno affrontate nel **corso dell'apposito incontro del master breve di Euroconference**, dedicato alle novità del [**modello redditi società di capitali del 2025**](#).

Per quanto riguarda il **concordato preventivo biennale** per le società di capitali che hanno aderito alla proposta del fisco per il periodo d'imposta 2024, è stato introdotto un **apposito nuovo quadro CP** nel quale dovrà essere gestito il **reddito da concordato rettificato** e l'eventuale **flat tax incrementale**. Sono stati poi opportunamente **aggiornati i quadri RF, RS, RH, TN, PN e GN** per accogliere tutte le novità previste nella disciplina del concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024.

Per la gestione della **nuova deduzione dal reddito d'impresa** costituita dalla maggiorazione costo del personale, è stato invece introdotto un **nuovo codice da inserire fra le variazioni in diminuzione del quadro RF**.

Novità anche nel **quadro RQ** nel quale è stata inserita una nuova **sezione VII-B riservata alle società di capitali** che optano per **l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione**, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel **bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023** e che residuano al **termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024**.

Importanti anche le modifiche apportate al **prospetto relativo alla verifica dell'operatività** e della determinazione del **reddito imponibile minimo delle società di comodo**, contenuto nel quadro RS. Qui sono state riportate le nuove aliquote (quasi tutte dimezzate rispetto al



passato) necessarie per il calcolo dei **ricavi minimi e del reddito minimo**, per effetto delle modifiche introdotte dall'[articolo 20, D.Lgs. 192/2024](#).

Anche nel modello redditi delle società di capitali spunta l'obbligo di **indicazione del codice identificativo nazionale** posto a carico delle strutture ricettive dall'[articolo 1, comma 78, L. 207/2024](#). Nello specifico tali codici **dovranno essere indicati dalle società di capitali obbligate** all'interno di un nuovo apposito prospetto inserito nel **quadro RS del modello**.

Da segnalare, inoltre, che nel **quadro RT, sezione XI**, in relazione **all'affrancamento cripto-attività**, è stato previsto che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per **ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025**, possa essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il **valore a tale data**, determinato ai sensi dell'[articolo 9, Tuir](#), a condizione che il **predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi** nella misura del **18 per cento** da versare entro il prossimo **30 novembre 2025** ([articolo 1, commi da 26 a 29, L. 207/2024](#)).

Prevista, inoltre, nei quadri RT (sezione X), RM (sezione III) e RQ (sezione XVII), anche le **novità in materia di rivalutazione di terreni e partecipazioni** alla luce delle modifiche introdotte agli [articoli 5 e 7, L. 448/2001](#), al fine di **introdurre a regime**, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di **avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola**. Novità, queste ultime, disposte dall'[articolo 1, comma 30, L. 207/2024](#).

IVA

Rappresentanti fiscali: definite le regole per l'attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione delle garanzie

di Marco Peirolo

L'[**articolo 4, comma 1, D.Lgs. 13/2024**](#) (decreto “Accertamento”), ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito Iva, ha introdotto alcune **novità** per i soggetti non residenti che intendono operare in Italia mediante un **rappresentante fiscale**.

La **prima novità**, applicabile ai **soggetti residenti in un altro Stato UE o in uno Stato extra-UE**, è contenuta nel riformulato [**articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972**](#), nella parte in cui prevede che:

- il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei **requisiti soggettivi** di cui all'[**articolo 8, comma 1, lettere a\), b\), c\) e d\), D.M. 164/1999**](#), e che, in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente;
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i **criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.**

La **seconda novità**, applicabile ai **soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE)**, è contenuta nel nuovo [**comma 7-quater dell'articolo 35, D.P.R. 633/1972**](#), che rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei criteri e delle modalità di rilascio della **garanzia che deve essere prestata ai fini dell'inclusione nella banca dati VIES**.

I **criteri e le modalità** di rilascio della garanzia per l'iscrizione nell'archivio VIES sono **stati definiti dal D.M. 4 dicembre 2024**, mentre i **criteri** per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale previo rilascio di idonea garanzia sono stati definiti dal **D.M. 9 dicembre 2024**.

Da ultimo, con i provvedimenti n. 178713 del 14 aprile 2025 e n. 186368 del 17 aprile 2025, l'Agenzia delle entrate ha definito le **modalità operative**, rispettivamente, per la **prestazione della garanzia da parte dei soggetti non residenti** in uno Stato UE o in uno degli Stati aderenti allo SEE che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che si **avvalgono della nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia** e per l'attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale.



Ai fini dell'obbligo di garanzia previsto dal [comma 7-quater dell'articolo 35, D.P.R. 633/1972](#), occorre distinguere tra **tre diverse categorie di soggetti passivi**:

- **soggetti non ancora in possesso di partita Iva**, tenuti a prestare la garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale viene esercitata l'opzione per l'inclusione nella banca dati VIES;
- **soggetti già titolari di partita Iva**, ma non ancora iscritti alla banca dati, tenuti a prestare la garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nel VIES;
- **soggetti che, alla data del 14 aprile 2025, risultano già iscritti alla banca dati**, tenuti a prestare la garanzia **entro il 13 giugno 2025**. In caso di inadempimento, l'Agenzia delle entrate comunicherà al rappresentante fiscale, a mezzo pec o raccomandata A/R, l'avvio della procedura di esclusione dal VIES del soggetto non residente. Dalla data della comunicazione decorrono **ulteriori 60 giorni per la prestazione della garanzia**, dopodiché la partita Iva italiana del soggetto non residente sarà **esclusa d'ufficio dalla banca dati**.

La garanzia:

- è prestata sotto forma di **cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria**, rilasciate ai sensi dell'[articolo 1, L. 348/1982](#), in favore del Direttore *pro tempore* della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale ed è consegnata di persona o tramite il rappresentante fiscale presso la medesima Direzione provinciale;
- ha un **valore massimale minimo pari a 50.000,00 euro**;
- è prestata per un **periodo minimo di 36 mesi** a partire dalla **data di consegna della garanzia** stessa alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente e, decorso tale periodo, non deve essere rinnovata;
- deve avere il **contenuto informativo** specificato dal provvedimento n. 178713/E/2025, al quale **sono allegati i fac-simile di costituzione di deposito vincolato** in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria.

Riguardo, invece, all'**attestazione dei requisiti soggettivi** che deve **possedere il rappresentante fiscale**, la relativa dichiarazione:

- deve essere presentata **contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati** ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale;
- deve essere presentata **presso la Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente** in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale;
- nel caso di **rappresentante fiscale diverso da persona fisica**, deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva;
- nel caso di **sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti** del



rappresentante fiscale, deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva. In assenza di presentazione della dichiarazione la partita Iva del rappresentato viene cessata d'ufficio.

La garanzia per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale:

- deve essere **prestata contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività** o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale;
- può essere **prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato** o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell'[articolo 1, L. 348/1982](#);
- ha **valore massimale minimo** che, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:
 - **30.000 euro** per i rappresentanti fiscali che rappresentano **da 2 a 9 soggetti**;
 - **100.000 euro** per i rappresentanti fiscali che rappresentano **da 10 a 50 soggetti**;
 - **300.000 euro** per i rappresentanti fiscali che rappresentano **da 51 a 100 soggetti**;
 - **1.000.000 euro** per i rappresentanti fiscali che rappresentano **da 101 a 1.000 soggetti**;
 - **2.000.000.000 euro** per i rappresentanti fiscali che rappresentano **più di 1.000 soggetti**;
- deve essere prestata **a favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente** in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione provinciale;
- deve essere prestata per un **periodo non inferiore a 48 mesi** dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate competente;
- deve avere il **contenuto informativo** specificato dal provvedimento n. 186368/E/2025, al quale sono allegati i *fac-simile* di costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria.

La Direzione provinciale competente **verifica la conformità della garanzia ai requisiti normativamente previsti** e dà comunicazione dell'esito al soggetto che l'ha prestata. Dalla data della comunicazione quest'ultimo è **abilitato ad operare come rappresentante fiscale** per un **numero di soggetti pari alla soglia di appartenenza della garanzia**.

Nel caso di prestazione di **nuova garanzia per passaggio alla fascia superiore**, dalla data della comunicazione dell'esito positivo della verifica il **rappresentante fiscale può richiedere la liberazione della garanzia prestata precedentemente**.

I soggetti che, **alla data del 17 aprile 2015**, già operano come rappresentanti fiscali, devono presentare, **entro il 16 giugno 2025**, la **dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi** e, ove richiesto, prestano la **garanzia con le modalità sopra esposte**. In caso di **inadempimento**, l'Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale, a mezzo pec o



raccomandata A/R, **l'avvio della procedura di cessazione d'ufficio delle partite Iva dei soggetti rappresentati**. Dalla data della comunicazione decorrono **ulteriori 60 giorni** per la presentazione della dichiarazione e, ove richiesto, per la prestazione della garanzia prevista per il mantenimento del ruolo di rappresentante fiscale., dopodiché viene effettuata la **cessazione d'ufficio delle partite Iva dei soggetti rappresentati**.



IMPOSTE INDIRETTE

Cessione parziale dei terreni acquistati con agevolazione ppc

di Luigi Scappini



Master di specializzazione

Controllo di gestione e finanza aziendale

Scopri di più

La recente, e scontata nelle conclusioni, [risposta a interpello n. 86/E/2025](#) dello scorso 3 aprile 2025, offre l'occasione per qualche **riflessione** in merito a un aspetto, legato alla **decadenza** dall'agevolazione per la **piccola proprietà contadina**, di cui all'[articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#), non ancora trattato dall'Agenzia delle entrate.

Come noto, il Legislatore prevede, ai fini delle imposte indirette, un **regime agevolato** per l'acquisto di **terreni**, classificati in **zona E**, da parte di soggetti qualificati individuati nei **coltivatori diretti e lap** regolarmente **iscritti alla previdenza agricola**.

La norma ha l'evidente **intento** di **agevolare**, alleggerendo il carico fiscale, la **ricomposizione fondiaria** da parte di coloro che **ritraggono dalla coltivazione del terreno la maggior parte del reddito**.

Affinché non venga stravolta la **ratio** dello strumento, è prevista una regola di evidente **natura antielusiva** per cui si ha la **decadenza** “*se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente*”.

In **parziale deroga** a tale previsione, non si ha decadenza nell'ipotesi di cui all'[articolo 11, comma 3, D.Lgs. 228/2001](#), ovvero quanto il **terreno oggetto di agevolazione viene ceduto o concesso in godimento** a favore del **coniuge**, di **parenti** entro il **terzo grado** o di **affini** entro il **secondo grado**, che **esercitano anch'essi l'attività di imprenditore agricolo ex articolo 2135, cod. civ.**, nonché nei **casi di alienazione** conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali **volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura** o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

Con la [risposta a interpello n. 86/E/2025](#), l'Agenzia delle entrate conferma la **decadenza** dall'agevolazione anche nell'ipotesi in cui la **cessione infraquinquennale avvenga nei confronti di un acquirente** del fondo sia un **soggetto** avente i **diritti** per esercitare l'**agevolazione** (un coltivatore diretto e/o uno lap), in quanto la norma derogatoria è stringente nel richiamare esclusivamente il **coniuge, il parente entro il terzo grado o l'affine entro il secondo grado**.



L'[articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#), convertito con modifiche dalla L. 25/2010, ha introdotto a regime una norma già prevista nel contesto legislativo, la L. 604/1954, di carattere temporaneo, ma costantemente prorogata, con alcune modifiche sostanziali, tant'è vero che l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 36/E/2010](#), si è premurata di precisare come **non** ne rappresenti la naturale **prosecuzione**.

In effetti, **varie sono le differenze tra le 2 norme agevolative**. Ad esempio, nella **nuova norma** non si fa alcun riferimento alla **fattispecie** per cui l'acquirente proceda alla **cessione parziale** dei terreni acquistati, circostanza non inusuale. In questo caso ci si deve interrogare se **tale azione comporti una decadenza limitata ai terreni oggetto di vendita**, oppure **se venga travolta la complessità dei terreni oggetto di acquisto**.

In passato, come detto, l'[articolo 6, L. 1154/1960](#), statuiva che “*nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604 e all'art. 6 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato e per l'intero fondo al momento dell'acquisto*”.

Nonostante come detto la “**nuova**” piccola proprietà contadina **non** rappresenti una **prosecuzione** della precedente, si ritiene che **tale previsione**, avendo una **portata** di carattere **generale**, sia **estendibile** anche alla **normativa attualmente in vigore**.

La **sanzione** comportante la **decadenza generale di tutto il complesso** acquistato in un unico atto **risulterebbe eccessiva e sproporzionata**.

Bisogna sempre avere a mente **la ratio che sottende la norma antielusiva introdotta** che ha lo scopo di evitare operazioni con fine speculativo, ragion per cui **non si comprenderebbe perché la cessione parziale** di un lotto di terreni dovrebbe **incidere su tutto il compendio acquistato**.

In via puramente conservativa, una **soluzione** può essere quella, ove possibile, di **individuare distintamente** in atto il **valore** dei **singoli lotti** in modo tale da non poter incorrere, in sede di autodenuncia e autoliquidazione di quanto dovuto, in **contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate**.



EDITORIALI

BonelliErede ed Euroconference insieme: torna il master su capitali e operazioni straordinarie per la crescita

di Milena Montanari

The graphic banner features the BonelliErede and Euroconference logos at the top left. In the center, the title 'Master di 13 mezze giornate' is above 'Capitali e operazioni straordinarie per la crescita'. To the right is a blue hexagonal shape containing a white box with the text 'Scopri di più'.

Avvocati, commercialisti, consulenti aziendali e CFO sono chiamati a confrontarsi con continue trasformazioni del mercato, che richiedono competenze avanzate in finanza straordinaria e strategie di crescita aziendale, rendendo fondamentale un aggiornamento costante e specialistico. In risposta a questa esigenza, torna il Master di specializzazione "Capitali e Operazioni Straordinarie per la Crescita", frutto della collaborazione tra BonelliErede ed Euroconference.

La sinergia tra BonelliErede ed Euroconference

«Questa iniziativa rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra BonelliErede, una delle più prestigiose realtà legali italiane, ed Euroconference, società leader nel campo della formazione professionale. La nostra partnership con Euroconference nasce dalla volontà di offrire ai professionisti strumenti concreti per affrontare le sfide della crescita aziendale», spiega **Matteo Bonelli**, Coordinatore scientifico del Master e avvocato dello Studio BonelliErede. «BonelliErede è da sempre un punto di riferimento nel settore legale e con questa iniziativa vogliamo ribadire il nostro ruolo di leader nella consulenza per operazioni straordinarie e finanza aziendale. Grazie alla nostra esperienza, siamo in grado di fornire ai partecipanti una visione completa e strategica delle tematiche affrontate, con un taglio pratico e orientato alle reali necessità dei professionisti».

Camilla Pedron, Head of Euroconference, sottolinea l'importanza di questa collaborazione: «Lavorare con BonelliErede ci consente di garantire ai nostri iscritti un livello di approfondimento tecnico di eccellenza, unito a un taglio pratico che consente un immediato utilizzo delle competenze acquisite. L'esperienza della precedente edizione ha dimostrato l'altissimo valore di questo Master, che rappresenta un punto di riferimento per i professionisti che vogliono distinguersi e rimanere competitivi».



Un percorso formativo di eccellenza

Il Master, che si terrà **tra maggio e luglio 2025**, si articola in 13 mezze giornate di formazione in diretta web, con l'obiettivo di fornire competenze approfondite sulla raccolta di capitali e sulle operazioni straordinarie che caratterizzano la crescita aziendale. Grazie a un corpo docente d'eccezione, composto da soci di BonelliErede, il percorso formativo affianca lezioni frontali a *case study* e momenti laboratoriali, offrendo ai partecipanti una visione pratica e concreta delle dinamiche finanziarie e legali che regolano il mercato.

Contenuti e obiettivi

Il programma del Master copre un ampio spettro di tematiche, dal venture capital alla finanza ESG, dalle fusioni e acquisizioni alla gestione delle clausole contrattuali nei processi di M&A. Un focus particolare è dedicato ai profili fiscali e normativi delle diverse operazioni, con l'obiettivo di fornire una preparazione completa e operativa.

Se sei un **avvocato, commercialista, un consulente o un professionista d'impresa** e desideri accrescere le tue competenze sulle strategie di crescita aziendale, non perdere questa occasione!

Scopri il [programma completo](#) e [iscriviti!](#)